A.D.S.U.
AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
TERAMO
Consiglio di Amministrazione

Seduta del giorno	**24.11.2008**
Deliberazione n.	**46**

Oggetto:	Regolamento per affidamento incarichi di collaborazione ad esperti esterni.

L'anno duemilaotto, il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 10.30 e seguenti, presso la sede dell'Azienda D.S.U. di Teramo in via M. Delfico n.73, convocato a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, presieduto dal Sig. Gianfranco Marini il quale, constatata la presenza del numero legale, ha dichiarato validamente costituita la seduta.
Interviene il direttore dell'Azienda Dott. Silvano Binchi in qualità di segretario.
Prima di dare inizio alla trattazione del presente argomento risultano:

Componenti	Presente	Assente
Dott. Bonaduce Davide	X	
Sig. Angelo De Marcellis	X	
Prof.ssa Maria Cristina Giannini		X
Prof. Alessandro Gramenzi	X	
Sig.ra Giulia Di Cesare	X	
Dott. Melarangelo Alberto	X	
Sig.De Luca Giovanni	X	
Revisori dei Conti	Presente	Assente
Dott. Massimiliano Marcheggiani		X
Rag. Vincenzo Di Battista		X
Dott. Giuseppe Cleofe		X

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, come modificato dalla Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 14.12.2007;

ATTESO che lo stesso prevede che le pubbliche amministrazioni disciplinino e rendano pubbliche procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;

DATO ATTO che è stato predisposto l'allegato schema di regolamento relativo ai criteri e modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni;

RITENUTO di approvarlo;

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Direttore, circa la legittimità del presente provvedimento;

CON VOTI unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

per tutto quanto in premessa, qui da intendersi integralmente riportato:
- di approvare l'allegato regolamento, facente parte integrante del presente provvedimento e disciplinante "criteri e modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni";
- di trasmettere il predetto regolamento alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. n. 91/94.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario — Il Presidente

Il presente provvedimento non comporta minori entrate o maggiori spese e non è contabilmente rilevante.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo il giorno 01-12- 2008 e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi fino al 10-12-...2008, ai sensi dell'art.13 della L.R. 6.12.1994, n.91.

Teramo, li 01-12-08

Il Segretario

Allegato alla Deliberazione CDA 45/2008

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI TERAMO
A.D.S.U.

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI

Art. 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i..

2. Gli incarichi individuali di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; gli stessi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente e la qualità dei servizi istituzionali.

3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
   a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
   b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
   c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito.

6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

7. Il presente regolamento trova applicazione nei riguardi di tutte le tipologie di prestazioni di lavoro autonomo, indipendentemente dall'oggetto della prestazione medesima.

Art. 2
Affidamento degli incarichi e determinazione dei tetti di spesa

1. Gli incarichi possono essere conferiti solo con riferimento alla tutela delle attività istituzionali dell'ente previste da disposizioni legislative, oppure previste in un programma approvato dal Consiglio di amministrazione, anche tramite specifica indicazione da evidenziare all'interno della relazione illustrativa allegata al bilancio di previsione.

2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.

Art. 3
Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è del dirigente che intende avvalersene, il quale può ricorrervi nell'ambito delle previsioni dell'art. 2, in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dall'organo di governo.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

3. La spesa annua massima, con oneri a carico dell'ente, destinata al finanziamento degli incarichi viene espressamente determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 4
Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria nonché di una documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente e deve risultare coerente con le relative esigenze di funzionalità;
b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di livello universitario;
c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente anche particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;
e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di conferimento di incarichi per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi ovvero da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5
Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne

1. Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'ente, il dirigente predispone una breve relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il

progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessaria l'apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinare d'incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curricolari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal dirigente.

3. Al fine di agevolare le procedure di accertamento disciplinate nei commi 1 e 2, l'ente organizza una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell'affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

Art. 6
Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

2. Il dirigente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

a) la particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta come requisito necessario per l'affidamento dell'incarico; è prescritto, in ogni caso, il possesso della laurea specialistica ed eventualmente, della laurea triennale integrata da percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti;
b) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
c) le esperienze eventualmente necessarie per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
d) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
e) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati *(solo titoli o titoli e colloquio)*, dando rilievo al criterio di rotazione, nel caso di presenza di candidati cui sia già stato affidato analogo incarico, qualora non sussistano diverse esigenze rilevate dal dirigente;
f) il giorno dell'eventuale colloquio;

g) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
h) le modalità di realizzazione dell'incarico;
i) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
j) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

3. L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
Il dirigente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
La iscrizione nelle liste avviene automaticamente.
Anche in questo caso vale il principio di rotazione degli incarichi di cui al comma precedente, qualora non sussistano diverse esigenze rilevate dal dirigente.

Art. 7
Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il dirigente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazione dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

2. Per la valutazione dei curricula, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dirigenti e funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di cinque unità ; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.

4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del dirigente.

5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

6. Nelle procedure comparative realizzate con invito, secondo quanto previsto dal precedente art. 6, comma 3, la selezione è effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nel precedente comma 1.

Art. 8
Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 6, il dirigente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) quando non abbiano avuto esito, per la inesistenza di candidati, le procedure comparative di cui al precedente art. 7, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito; a tal fine il dirigente può conferire l'incarico professionale all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui all'art. 6, comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti culturali e professionali necessari;
b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

Nei casi sopra indicati il dirigente può eventualmente utilizzare le liste di accreditamento di cui all'art. 6 comma 3.

Art. 9
Disciplinare di incarico

1. Il dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
a) le generalità del contraente;
b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;

e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
k) il foro competente in caso di controversie;
l) il vincolo di pubblicità preventiva dell'incarico come condizione di efficacia del contratto.

3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 10
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso la sede dell'Azienda, secondo le direttive impartite dal dirigente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dell'Ufficio Affari Generali.

7. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Art. 11
Incarichi per progettazione esterna e per assistenza legale

1. Per soddisfare le esigenze di flessibilità e di celerità dell'Ente riguardanti gli incarichi professionali previsti dall'art. 90 del Dlgs. n. 163 del 2006, e gli incarichi di assistenza legale, vengono predisposti, con periodicità annuale e sulla base di appositi avvisi pubblici, liste di accreditamento speciali dei tecnici e dei legali, in possesso di requisiti di esperienza particolarmente qualificanti, appositamente selezionati in base alle regole del presente regolamento. Gli enti utilizzano detti albi per individuare i professionisti cui affidare gli incarichi nel rispetto delle specifiche prescrizioni del presente regolamento, ivi compresi i vincoli di pubblicità specificati nell'art. 16.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche per la predisposizione di liste di accreditamento dei tecnici cui conferire eventuali incarichi, secondo la disciplina legislativa vigente.
3. Anche per tali casi vale il principio di rotazione degli incarichi (art. 6), qualora non sussistano diverse esigenze rilevate dal dirigente.

Art. 12
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2. Il dirigente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 13
Proroga e rinnovo del contratto di incarico

1. Qualora i risultati siano soltanto incompleti o parzialmente soddisfacenti, il dirigente, qualora ravvisi un interesse attuale adeguatamente motivato, può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati previsti nel contratto di incarico concedendo una proroga del termine di consegna entro un tempo ristretto, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto di incarico. Eventuali ulteriori esigenze di collaborazione esterna devono essere soddisfatte nel rispetto del procedimento prescritto dal presente regolamento.

Art. 14
Esclusioni

1. Sono esclusi dalla applicazione del presente regolamento (requisiti culturali, comparazione e pubblicizzazione):

c) gli incarichi relativi ai componenti di organi di controllo (Collegio dei revisori) e dei nuclei di valutazione;

d)gli incarichi correlati alle prestazioni elencate nell'art. 53, comma 6, del Dlgs n. 165 del 2001.

2. Sono altresì esclusi:

- gli incarichi per l'affidamento dei servizi, per i quali trova applicazione la disciplina del Dlgs. N. 163 del 2006;
- l'incarico esterno al Responsabile della sicurezza (ed alle altre eventuali figure previste) nominato dal dirigente per tutti gli obblighi allo stesso ascritti quale datore di lavoro, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 15
Pubblicizzazione degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione, sul proprio sito istituzionale e con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei soggetti esterni di cui si avvale.

3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del collaboratore esterno cui lo stesso incarico è stato incarico, l'oggetto, la durata e il compenso.

Art. 16
Registro degli incarichi

1. Anche ai fini di cui al precedente articolo, è istituito presso l'Azienda il Registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall'ente, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.

2. Nel Registro sono riportati tutti gli elementi di cui al comma 2 del precedente art. 13 e può essere suddiviso in tipologie.

4. Il Registro è gestito dall'Ufficio Affari Generali, che:
   a) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro;
   b) fornisce le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle determinazioni e i disciplinari d'incarico;
   c) garantisce le forme di pubblicità.

******